



Modello di organizzazione e di gestione ex Decreto Legislativo  
8 giugno 2001, n. 231

Parte Generale

*Approvato dal Consiglio Direttivo il 03 Aprile 2017  
Revisione. 04*

## **1.GLOSSARIO**

## **2.PROFILO DEL CONSORZIO STABILE OLIMPIA**

## **3.STRUTTURA DEL MODELLO CONSORZIO STABILE OLIMPIA**

## **4. IL DECRETO LEGISLATIVO 231/01**

### **4.1. Le fattispecie di reato previste dal decreto 231**

### **4.2. Le sanzioni**

#### **4.3. Autori del reato**

#### **4.4. L'interesse o il vantaggio per le Consorzio**

#### **4.5. L'esonero della responsabilità .**

## **5.TABELLA REATI PRESUPPOSTO E VALUTAZIONE DEL RISCHIO COMMISSIONE REATI (rinvio).**

## **6.IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO**

### **6.1. Finalità, principi ispiratori e fasi attuative**

### **6.2. Il Modello**

### **6.3. Principi generali di comportamento**

## **7. SISTEMA DISCIPLINARE**

### **7.1. Premessa**

### **7.2. Funzione del sistema disciplinare**

### **7.4. Misure nei confronti degli Amministratori**

### **7.5. Misure nei confronti dei Consorziati/Partner o Consulenti**

### **7.6. Misure nei confronti di Dipendenti**

#### **7.6.1. Dirigenti**

#### **7.6.2. Quadri, impiegati ed operai**

#### **7.7.2 Violazioni del Modello**

## **8.CODICE ETICO (rinvio)**

## **9.ORGANISMO DI VIGILANZA**

### **9.1. Premessa 9.2. Composizione dell'organismo di vigilanza**

### **9.3 Compiti e poteri dell'organismo di vigilanza**

### **9.4. Flussi Informativi**

### **9.5. Flussi informativi verso l'OdV**

### **9.6. Raccolta e conservazione delle informazioni**

### **9.7 Tutela e protezione del whistleblower**

## **10.I REATI APPLICABILI**

## 1. GLOSSARIO

Di seguito vengono riportate alcune definizioni che possono facilitare la comprensione di questo documento:

- **“Codice Etico”**: Codice di comportamento che il Consorzio Stabile Olimpia adotta nello svolgimento delle sue attività, assumendo come principi ispiratori, leggi e norme in un quadro di valori etici di correttezza, riservatezza e nel rispetto delle normative sulla concorrenza, per la tutela dell’ambiente e della salute e sicurezza dei lavoratori;
- **D.Lgs. 231**: il Decreto Legislativo dell’8 giugno 2001 n. 231 e successivi, recante «Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle Consorzio e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300», e successive modifiche ed integrazioni;
- **“Linee guida”**: Linee Guida definite da Confindustria per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001 approvate dal Ministero della Giustizia con il D.M. 4.12.2003, e sui successivi aggiornamenti, pubblicati da Confindustria in data 24.05.2004, 3 1.03.2008 e Marzo 2014.
- **“Modello”**: Modello di organizzazione, gestione e controllo”, adottato dal Consiglio di Amministrazione per prevenire la commissione delle tipologie di reato previste dal D.lgs 231/01 da parte dei soggetti (c.d. “Soggetti Apicali”) che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della Consorzio (o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale), dei soggetti che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo della Consorzio (art. 5, comma 1 lett. a D. Lgs. 231/01 di seguito per brevità “Decreto”) e da parte dei soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza di uno dei Soggetti Apicali (art. 5, comma 1 lett. b) del Decreto).
- **“ODV”**: Organismo di vigilanza: è l’organismo deputato a vigilare sul funzionamento e sull’osservanza del modello organizzativo;
- **“Sistema disciplinare”**: Sistema che regola le condotte legate ai possibili casi di violazione del Modello, le sanzioni astrattamente comminabili, il procedimento di irrogazione ed applicazione della sanzione
- **Soggetti Apicali**: Soggetti che rivestono funzione di rappresentanza, di amministrazione e di direzione di una Consorzio o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto la gestione ed il controllo della stessa

## **2. PROFILO DEL CONSORZIO STABILE OLIMPIA**

Il Consorzio Stabile Olimpia (in seguito anche Consorzio) con sede legale in via Duglia 1, è un Consorzio formato dalle Società Sposato Costruzioni Srl, ISocietà Coges Srl e società Sprovieri srl. Il Consorzio, con il presente documento, intende non soltanto conformarsi alle novità legislative ed alle sollecitazioni introdotte nel nostro ordinamento dal d.Lgs. 231/01, in tema di “responsabilità amministrativa” delle persone giuridiche, ma intende anche approfittare dell’occasione offerta da tale norma per evidenziare quali siano le politiche di comportamento del Consorzio, in particolare fissando, con chiarezza e con forza, i valori dell’etica e del rispetto della legalità, avendo come obiettivo ultimo la realizzazione di un vero e proprio manuale di prevenzione e di contenimento del rischio di reato che possa consentire ai singoli di poter prontamente rintracciare, in ogni situazione, l’assetto dei valori perseguiti e gli strumenti operativi all’uopo disponibili. Per tali ragioni, il Consorzio ritiene opportuna l’adozione del Modello Organizzativo da parte delle Consorziato, salva la necessità delle stesse di uniformarsi ai principi e alle procedure indicate nel presente Modello..

## **3. STRUTTURA DEL MODELLO CONSORZIO STABILE OLIMPIA**

Il Modello è costituito da una Parte Generale e da una Parte Speciale divisa a sua volta in quattro parti.

La Parte Generale, ed i relativi allegati, descrive sommariamente il D.Lgs. 231/01 definisce l’architettura generale del Modello, chiarendone la funzione, gli obiettivi, le modalità di funzionamento, ed individua i poteri e doveri dell’Organismo di Vigilanza, introducendo un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle previsioni del Modello.

La Parte Speciale descrive le condotte che possono integrare i reati, individuano le attività aziendali nelle quali potrebbero essere commessi, e disciplina le prescrizioni e le misure preventive a cui attenersi nello svolgimento di dette attività, poste a presidio della legalità della condotta del Consorzio Stabile Olimpia.

In sintesi, la Parte Speciale è così suddivisa:

1. reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 del D.Lgs.231/2001);
2. reati societari (art. 25-ter del D.Lgs. 231/2001);
3. reati commessi in violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (art. 25-septies del D.Lgs. 231/2001);
4. reati in materia di tutela dell’ambiente (art. 25 undecies D.Lgs231/2001);

L’articolazione sopra citata mira a facilitare e a rendere più agevole il recepimento del Modello da parte dei Destinatari, in funzione delle aree di rischio in cui sono coinvolti.

Il Modello di Organizzazione, gestione e controllo, si aggiunge ad un articolato sistema di controlli e procedure già in essere all’interno dell’organizzazione del Consorzio, volti ad assicurare il perseguimento delle strategie aziendali e il conseguimento dell’efficacia e dell’efficienza dei

processi, la salvaguardia della qualità e del valore dell'attività, nonché l'affidabilità e l'integrità delle informazioni contabili e gestionali. Tra questi si richiamano a titolo esemplificativo:

- A. Verifiche periodiche per il mantenimento e la certificazione di Sistema Qualità effettuate da consulenti esterni ed Enti di certificazione esterni
- B. Verifiche periodiche per il rispetto dei requisiti inseriti nel testo unico 81/08 relativamente alla salute e sicurezza sul lavoro ad opera dell'RSPP e/o di consulenti esterni;

Tale sistema di controlli, tra loro integrati, ha consentito a Consorzio Stabile Olimpia di definire standard organizzativi improntati ai principi di correttezza e prudente gestione su cui si innesta, al fine specifico di assicurare la legalità dell'operato degli esponenti del Consorzio e delle Consorziato, l'ulteriore sistema di *governance* introdotto con il Modello.

#### **4. IL DECRETO LEGISLATIVO 231/01**

Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231, recante la "*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle Consorzi e delle associazioni anche prive di personalità giuridica*", in vigore dal 4 luglio 2001, ha introdotto nell'ordinamento italiano, in conformità a quanto previsto anche in ambito europeo, un nuovo regime di responsabilità denominata "amministrativa" ma caratterizzata da profili di rilievo squisitamente penale a carico degli enti, persone giuridiche e Consorzi, derivante dalla commissione o tentata commissione di determinate fattispecie di reato nell'interesse o a vantaggio degli enti stessi. Tale responsabilità si affianca alla responsabilità penale della persona fisica che ha commesso il reato.

L'introduzione di questa nuova ed autonoma fattispecie di responsabilità di tipo penalistico, consente di colpire direttamente il patrimonio degli enti che abbiano tratto un vantaggio dalla commissione di determinati reati da parte delle persone fisiche – autori materiali dell'illecito penalmente rilevante – che "impersonano" il Consorzio o che operano, comunque, nell'interesse di quest'ultimo.

##### **4.1. Le fattispecie di reato previste dal decreto 231**

I reati, dal cui compimento è fatta derivare la responsabilità amministrativa dell'ente, sono quelli espressamente e tassativamente richiamati dal D. Lgs. 231/01 e successive modifiche ed integrazioni. Si elencano di seguito i reati attualmente previsti dal Decreto e da successive modifiche ad integrazione dello stesso, precisando tuttavia che si tratta di un elenco destinato probabilmente ad ampliarsi nel prossimo futuro:

1. Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico (Art. 24, D.Lgs. n. 231/2001)
2. Delitti informatici e trattamento illecito di dati (Art. 24-bis, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 48/2008; modificato dal D.Lgs. n. 7 e 8/2016]
3. Delitti di criminalità organizzata (Art. 24-ter, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 94/2009, modificato dalla L. 69/2015 e successivamente dalla L.n.236/2016]
4. Concussione, induzione indebita a dare o promettere altra utilità e corruzione (Art. 25, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo modificato dalla L. n. 190/2012]
5. Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (Art. 25-bis, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.L. n. 350/2001,

- convertito con modificazioni dalla L. n. 409/2001; modificato dalla L. n. 99/2009; modificato dal D.Lgs. 125/2016]
6. Delitti contro l'industria e il commercio (Art. 25-bis.1, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 99/2009]
  7. Reati societari Art. 25-ter, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 61/2002, modificato dalla L. n. 190/2012, dalla L. 69/2015 e successivamente dal D.lgs. n.38 /2017]
  8. Reati con finalita di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali (Art. 25-quater, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 7/2003]
  9. Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (Art. 583-bis c.p.) (Art. 25-quater.1, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 7/2006]
  10. Delitti contro la personalita individuale (Art. 25-quinquies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 228/2003; modificato dalla L. n. 199/2016 e successivamente dalla L.n.236 / 2016]
  11. Reati di abuso di mercato (Art. 25-sexies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 62/2005]
  12. Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (Art. 25-septies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 123/2007]
  13. Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilita di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (Art. 25-octies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D. Lgs. n. 231/2007; modificato dalla L. n. 186/2014]
  14. Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (Art. 25-novies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 99/2009]
  15. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorita giudiziaria (Art. 25-decies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 116/2009]
  16. Reati ambientali (Art. 25-undecies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 121/2011, modificato dalla L. n. 68/2015]
  17. Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno e irregolare (Art. 25-duodecies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 109/2012]
  18. Razzismo e Xenofobia (Ai sensi e per l'effetto del d.lgs 21/2018, il richiamo contenuto nell'art. 25-terdecies D.Lgs. 231/01 all'abrogato art. 3, co. 3-bis, L. 654/1975 va ora inteso riferito al nuovo art. 604-bis, co. 3, c.p. (Propaganda ed istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa)
  19. Responsabilita degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato (Art. 12, L. n. 9/2013) [Costituiscono presupposto per gli enti che operano nell'ambito della filiera degli oli vergini di oliva]
  20. Reati transnazionali (L. n. 146/2006 modificata dalla L.n.236 /2016) [Costituiscono presupposto per la responsabilita amministrativa degli enti i seguenti reati se commessi in modalita transnazionale]

#### 4.2. Le sanzioni

Le sanzioni previste dalla legge a carico della Consorzio in conseguenza della commissione o tentata commissione degli specifici reati sopra menzionati consistono in:

- **sanzioni pecuniarie** fino ad un massimo di Euro 1.549.370,00 (e sequestro conservativo in sede cautelare);
- **sanzioni interdittive** (applicabili anche come misura cautelare) di durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni, che a loro volta, possono consistere in:
  - interdizione dall'esercizio dell'attivita;

- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;
- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli concessi;
- divieto di pubblicizzare beni o servizi;

1. **confisca del profitto che la Consorzio ha tratto dal reato** (sequestro conservativo, in sede cautelare);
2. **pubblicazione della sentenza di condanna** (che può essere disposta in caso di applicazione di una sanzione interdittiva).

Le sanzioni interdittive si applicano in relazione ai soli reati per i quali sono espressamente previste quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

- la Consorzio ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità ed il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione quando, in tale ultimo caso, la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;
- in caso di reiterazione degli illeciti.

Le sanzioni dell'interdizione dell'esercizio dell'attività, del divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione e del divieto di pubblicizzare beni o servizi possono essere applicate – nei casi più gravi – in via definitiva.

#### **4.3. Autori del reato**

Secondo il D. Lgs. 231/01, il Consorzio Stabile Olimpia è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio:

- Da *“persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dell'ente stesso”* (c.d. soggetti in posizione apicale o “apicali”; art. 5, comma 1, lett. a), D. Lgs. 231/01);
- Da *“persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti in posizione apicale”* (c.d. soggetti sottoposti all'altrui direzione; art. 5, comma 1, lett. b), D. Lgs. 23 1/01).

Il Consorzio Stabile Olimpia non risponde, per espressa previsione legislativa (art. 5, comma 2, D. Lgs. 23 1/01), se le persone indicate hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.

#### **4.4. L'interesse o il vantaggio per le Consorzio**

La responsabilità sorge soltanto in occasione della realizzazione di determinati tipi di reati da parte di soggetti legati a vario titolo all'ente e solo nelle ipotesi che la condotta illecita sia stata realizzata

nell'interesse o a vantaggio di esso. Dunque, non soltanto allorché il comportamento illecito abbia determinato un vantaggio, patrimoniale o meno, per l'ente, ma anche nell'ipotesi in cui, pur in assenza di tale concreto risultato, il fatto-reato trovi ragione nell'interesse dell'ente.

Sul significato dei termini "interesse" e "vantaggio", la Relazione governativa che accompagna il decreto attribuisce al primo una valenza "soggettiva", riferita cioè alla volontà dell'autore (persona fisica) materiale del reato (questi deve essersi attivato avendo come fine della sua azione la realizzazione di uno specifico interesse dell'ente), mentre al secondo una valenza di tipo "oggettivo" riferita quindi ai risultati effettivi della sua condotta (il riferimento è ai casi in cui l'autore del reato, pur non avendo direttamente di mira un interesse dell'ente, realizza comunque un vantaggio in suo favore).

Sempre la Relazione, infine, suggerisce che l'indagine sulla sussistenza del primo requisito (l'interesse) richiede una verifica "ex ante", viceversa quella sul "vantaggio" che può essere tratto dall'ente anche quando la persona fisica non abbia agito nel suo interesse, richiede sempre una verifica "ex post" dovendosi valutare solo il risultato della condotta criminosa.

Per quanto riguarda la natura di entrambi i requisiti, non è necessario che l'interesse o il vantaggio abbiano un contenuto economico.

Con il comma 2 dell'art. 5 del D. Lgs. 231 sopra citato, si delimita il tipo di responsabilità escludendo i casi nei quali il reato, pur rivelatosi vantaggioso per l'ente sia stato commesso dal soggetto perseguendo esclusivamente il proprio interesse o quello di soggetti terzi. La norma va letta in combinazione con quella dell'art. 12, comma 1, lett. a), ove si stabilisce un'attenuazione della sanzione pecuniaria per il caso in cui "*L'autore del reato ha commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'ente non ne ha ricavato vantaggio o ne ha ricevuto vantaggio minimo*".

Se, quindi il soggetto ha agito perseguendo sia l'interesse proprio che quello dell'ente, l'ente sarà passibile di sanzione. Ove risulti prevalente l'interesse del soggetto rispetto a quello dell'ente, sarà possibile un'attenuazione della sanzione stessa a condizione, però, che l'ente non abbia tratto vantaggio o abbia tratto vantaggio minimo dalla commissione dell'illecito; nel caso in cui infine si accerti che il soggetto ha perseguito esclusivamente un interesse personale o di terzi, l'ente non sarà responsabile affatto, a prescindere dal vantaggio eventualmente acquisito.

#### **4.5. L'esonero della responsabilità**

L'art. 6 del D. Lgs. n. 231/01 prevede che la il Consorzio possa essere esonerato dalla responsabilità conseguente alla commissione dei reati indicati se prova che:

- a) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quelli verificatisi;
- b) il compito di vigilare sul funzionamento, l'efficacia e l'osservanza dei modelli nonché di curare il loro aggiornamento è stato affidato ad un organismo interno dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo;
- c) le persone fisiche hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;

d) non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla precedente lettera b).

Il D. Lgs. n. 231/01 delinea il contenuto dei modelli di organizzazione e di gestione prevedendo che gli stessi debbano rispondere – in relazione all'estensione dei poteri delegati ed al rischio di commissione dei reati – alle seguenti esigenze:

- a) individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi i reati;
- b) predisporre specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni della Consorzio in relazione ai reati da prevenire;
- c) individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di tali reati;
- d) prescrivere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del modello organizzativo;
- e) introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello organizzativo.

Nel caso di un reato commesso dai soggetti sottoposti all'altrui direzione, la Consorzio non risponde se dimostra che alla commissione del reato non ha contribuito l'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza. In ogni caso la responsabilità è esclusa se la Consorzio, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire i reati della specie di quello verificatosi. I modelli di organizzazione e di gestione possono essere adottati sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti, comunicati al Ministero della Giustizia il quale, di concerto con i Ministeri competenti, potrà formulare entro 30 giorni osservazioni sull'idoneità dei modelli a prevenire i reati (art. 6, comma 3, D. Lgs. n. 231/01). È opportuno in ogni caso precisare che l'accertamento della responsabilità della Consorzio, attribuito al giudice penale, avviene (oltre all'apertura di un processo ad hoc nel quale l'ente viene parificato alla persona fisica imputata) mediante:

- la verifica della sussistenza del reato presupposto per la responsabilità del Consorzio;
- il sindacato di idoneità sui modelli organizzativi adottati.

## **5.TABELLA REATI PRESUPPOSTO E VALUTAZIONE DEL RISCHIO COMMISSIONE REATI (rinvio)**

La costruzione del Modello si basa e presuppone la verifica del livello di rischio di commissione di ciascun reato presupposto. La verifica in parola impone l'esame del contesto societario, delle attività che svolge al fine di individuare per le diverse aree di gestione, i reati a rischi commissione. Al fine di rendere trasparente tale processo, il CONSORZIO ha redatto un documento "Tabella reati presupposto e mappatura dei rischi" nel quale vengono evidenziati tutti i reati presupposto e la relativa valutazione del rischio.

## **6. IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO**

### **6.1. Finalità, principi ispiratori e fasi attuative**

Il presente documento illustra il "Modello di organizzazione, gestione e controllo" ("Modello"), adottato dal Consiglio direttivo (di seguito anche CD) del Consorzio Stabile Olimpia per prevenire

la commissione delle tipologie di reato viste in precedenza da parte dei soggetti (c.d. “Soggetti Apicali”) che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della Consorzio (o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale), dei soggetti che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo del Consorzio (art. 5, comma 1 lett. a D. Lgs. 231/01 di seguito per brevità “Decreto”) e da parte dei soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza di uno dei Soggetti Apicali (art. 5, comma 1 lett. b) del Decreto).

Scopo del Modello è quello di configurare un sistema strutturato ed organico di procedure e di attività di controllo, volto a prevenire la commissione dei reati contemplati nel Decreto. Tale finalità è stata realizzata attraverso l’individuazione dei processi a rischio presenti all’interno del Consorzio. L’individuazione delle aree a rischio rappresenta un’attività fondamentale per la costruzione del Modello. Nel Consorzio tale attività è stata effettuata analizzando il contesto aziendale per individuare le attività e i processi nei quali possono verificarsi elementi di rischio che sono pregiudizievoli per gli obiettivi indicati dal D. Lgs. 231/01.

I risultati dell’analisi sono riepilogati nell’Allegato “Rati presupposto e *Risk analysis*” e sono analizzati in dettaglio nelle Parti Speciali costituenti parte integrante del presente documento; in esse sono individuate le funzioni esposte al rischio reato, le attività a rischio (attività che potrebbero portare alla commissione dei reati), le fattispecie di reato e le relative “procedure” da osservare.

I risultati dell’analisi sono oggetto di periodica verifica ed aggiornamento da parte dell’Organismo di Vigilanza, con il supporto delle strutture consortili coinvolte.

Con l’individuazione delle attività esposte al rischio e la loro regolamentazione tramite “procedure”, si vuole:

- determinare la piena consapevolezza, in tutti coloro che operano in nome o per conto del Consorzio Stabile Olimpia, di poter incorrere in un illecito passibile di sanzione, la cui commissione è fortemente censurata dal Consorzio;
- consentire al Consorzio stesso di prevenire e contrastare la commissione dei reati stessi mediante il costante monitoraggio delle attività a rischio. Punti qualificanti del Modello sono:
  1. l’esercizio di funzioni e di poteri di rappresentanza coerenti con le responsabilità attribuite;
  2. l’applicazione ed il rispetto del principio di separazione, per quanto possibile, delle funzioni in base al quale nessuna funzione può gestire in autonomia un intero processo;
  3. la mappatura delle attività a rischio del Consorzio, ossia quelle attività nel cui ambito è presente il rischio di commissione dei reati previsti dal Decreto e sue integrazioni e modifiche;
  4. l’attribuzione all’Organismo di Vigilanza (“OdV”) di specifici compiti sul funzionamento e osservanza del Modello e sul suo aggiornamento, nonché di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
  5. la verifica dei comportamenti aziendali e della documentazione per ogni operazione rilevante;
  6. l’adozione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle prescrizioni e delle procedure illustrate o citate nel Modello;
  7. la diffusione a tutti i livelli aziendali di regole comportamentali e delle procedure.
  8. provvedere per una costante ed adeguata informazione al personale ed alle parti terze interessate.

## **6.2. Il Modello**

Il Modello del Consorzio Stabile Olimpia è basato sulle Linee Guida Confindustria approvate dal Ministero della Giustizia con il D.M. 4.12.2003, e sui successivi aggiornamenti, pubblicati da Confindustria in data 24.05.2004, in data 31.03.2008 e nel Marzo 2014, nonché sul Modello 231 adottato a loro volta dalle imprese consorziate, laddove ne siano dotate.

Il Modello è l'insieme dei documenti che individuano la struttura del Consorzio, le responsabilità, le attività, le procedure adottate ed attuate tramite le quali si espletano le attività caratteristiche del Consorzio Stabile Olimpia valutate a rischio di reato ai fini del D. Lgs. 231/01.

Il Modello, pertanto, ai sensi dell'art. 6 del Decreto:

1. individua le aree a rischio di commissione dei reati indicati dal Decreto e successivi aggiornamenti;
2. indica le procedure o protocolli che regolamentano la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente in relazione ai reati da prevenire;
3. indica le modalità di individuazione e di gestione delle risorse finanziarie adottate per prevenire ed impedire la commissione di tali reati;
4. prescrive obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza;
5. illustra il sistema disciplinare adottato per sanzionare il mancato rispetto delle procedure e disposizioni aziendali.

I soggetti destinatari del Modello sono i Soggetti Apicali, i dipendenti del Consorzio Stabile Olimpia, nonché i terzi che intrattengono rapporti d'affari con il Consorzio Stabile Olimpia.

Nello specifico, i Soggetti Apicali sono stati individuati nei componenti l'Organo Dirigente e nei dirigenti muniti di deleghe idonee, mentre i soggetti sottoposti all'altrui direzione sono stati individuati nei dipendenti del Consorzio, nei consorziati e nei soggetti terzi (collaboratori, consulenti, agenti, distributori).

In particolare i soggetti destinatari del Modello:

1. non devono porre in essere comportamenti che possano dare origine alla commissione dei reati previsti dal Decreto;
2. devono intrattenere i rapporti nei confronti della P.A. esclusivamente sulla base dei poteri, delle deleghe e delle procure conferite come previsto dalle specifiche procedure adottate dal Consorzio;
3. devono evitare di porre in essere qualsiasi situazione di conflitto di interessi nei confronti della P.A.;
4. devono rispettare i principi di trasparenza nell'assunzione delle decisioni aziendali che abbiano diretto impatto sui soci o sui terzi;
5. devono consentire all'OdV l'esercizio del controllo e il rapido accesso a tutte le informazioni aziendali;
6. devono seguire con attenzione e con le modalità più opportune, l'attività dei propri sottoposti e riferire immediatamente all'OdV eventuali situazioni di irregolarità che comportano la potenziale violazione del Modello;
7. non devono effettuare, senza preventiva autorizzazione, alcun tipo di pagamento che deve essere sempre supportato da documentazione giustificativa;

8. non devono effettuare elargizioni in denaro a pubblici funzionari.

### **6.3 Principi generali di comportamento**

Il presente paragrafo prevede l'espresso divieto a carico delle aree aziendali a rischio di:

- porre in essere, collaborare o consentire alla realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate;
- porre in essere, collaborare o consentire alla realizzazione di comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo o favorire la commissione di reati.

Ne consegue l'espresso obbligo a carico delle aree aziendali a rischio di conformarsi alle seguenti direttive:

- osservare strettamente tutte le leggi e regolamenti che disciplinano l'attività del Consorzio Stabile Olimpia;
- osservare criteri di massima correttezza e trasparenza nell'instaurazione e mantenimento di qualsiasi rapporto con la Pubblica Amministrazione, i fornitori e tutti gli ulteriori interlocutori con cui si viene in contatto nell'esecuzione delle proprie mansioni;
- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci ed ai terzi una informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria del Consorzio Stabile Olimpia;
- tenere comportamenti corretti, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali, al fine di garantire la tutela del patrimonio degli investitori, nonché l'efficienza e la trasparenza del mercato dei capitali, ponendo la massima attenzione ed accuratezza nell'acquisizione, elaborazione ed illustrazione dei dati e delle informazioni relative ai prodotti finanziari ed agli emittenti, necessarie per consentire agli investitori di pervenire ad una valutazione veritiera sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'emittente e sull'evoluzione della sua attività;
- osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale e di agire sempre nel rispetto delle procedure aziendali che su tali norme si fondano, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere;
- assicurare il regolare funzionamento del Consorzio e degli organi sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo sulla gestione sociale previsto dalla legge nonché la libera e corretta formazione della volontà assembleare;
- effettuare con tempestività, correttezza e buona fede tutte le comunicazioni previste dalla legge e dai regolamenti nei confronti delle Autorità di vigilanza, laddove il Consorzio ne sia soggetto, non frapponendo alcun ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza da queste esercitate.

- rispettare rigorosamente la normativa vigente in materia di prevenzione degli infortuni e protezione dei lavoratori sui luoghi di lavoro;
- svolgere la propria attività a condizioni tecniche ed organizzative tali da consentire che siano assicurati una adeguata prevenzione infortunistica ed un ambiente di lavoro salubre e sicuro;
- diffondere e consolidare tra tutti i propri collaboratori una cultura della sicurezza e dell'ambiente, sviluppando la consapevolezza dei rischi e promuovendo comportamenti responsabili da parte di tutti;
- rispettare le norme che tutelano il diritto d'autore e la proprietà industriale, anche in campo informatico.

Per garantire il rispetto dei principi di comportamento e dei divieti sopra indicati e fatte salve le eventuali procedure di maggiore tutela previste dal Consorzio Stabile Olimpia per lo svolgimento di attività nelle aree sensibili:

- il Consorzio Stabile Olimpia non inizierà o proseguirà nessun rapporto con Esponenti aziendali, Collaboratori esterni o Fornitori/Partner che non intendano allinearsi al principio della stretta osservanza delle leggi e dei regolamenti vigenti in tutti i Paesi in cui il Consorzio opera o potrebbe operare;
- gli incarichi conferiti ai Collaboratori esterni devono essere redatti per iscritto, con l'indicazione del compenso pattuito e devono essere proposti o verificati o approvati secondo le deleghe/procedure aziendali vigenti in proposito;
- di ciascuna operazione sensibile deve essere conservato un adeguato supporto documentale, che consenta di procedere in ogni momento a controlli in merito alle caratteristiche dell'operazione, al relativo processo decisionale, alle autorizzazioni rilasciate per la stessa ed alle verifiche su di essa effettuate;
- le dichiarazioni rese ad organismi pubblici nazionali o comunitari ai fini dell'ottenimento di sgravi, detrazioni o crediti di imposta oppure finanziamenti oppure erogazioni devono contenere ed essere supportate solo da elementi assolutamente veritieri e, in caso di ottenimento di tali benefici, deve essere redatto e conservato apposito rendiconto;
- il Consorzio Stabile Olimpia si atterrà al sistema di deleghe, laddove previste;
- coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione su adempimenti connessi all'espletamento delle suddette attività (pagamento di fatture, destinazione di finanziamenti ottenuti dallo Stato o da organismi comunitari, ecc.) devono porre particolare attenzione sull'attuazione degli adempimenti stessi da parte di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure relative a dette attività e riferire immediatamente all'OdV eventuali situazioni di irregolarità;
- ogni utente dei sistemi informatici aziendali è responsabile della sicurezza dei sistemi utilizzati ed è soggetto alle disposizioni normative in vigore e alle condizioni dei contratti di licenza;
- ogni utente è tenuto a prestare il necessario impegno al fine di prevenire la possibile commissione di reati mediante l'uso degli strumenti informatici;
- ogni utente non deve utilizzare impropriamente dei beni e delle risorse del Consorzio, intendendo per improprio, salvo quanto previsto dalle norme civili e penali, l'utilizzo dei collegamenti in rete per fini diversi da quelli inerenti al rapporto di lavoro o per inviare

messaggi offensivi o che possano arrecare danno all'immagine del Consorzio Stabile Olimpia.

## **7.SISTEMA DISCIPLINARE**

### **7..1. Premessa**

Il Consorzio Stabile Olimpia, al fine di attuare modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire la realizzazione degli illeciti penali considerati dal Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (recante "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle Società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300) ha adottato procedure organizzative per disciplinare attività che possono costituire aree di rischio di commissione di illeciti penalmente rilevanti da parte dei propri amministratori, dipendenti o di chi svolga anche solo di fatto per conto del Consorzio Stabile Olimpia delle funzioni nell'ambito delle attività oggetto della presente procedura.

La commissione di illeciti penalmente rilevanti ai sensi del citato decreto legislativo può arrecare danni rilevanti al Consorzio Stabile Olimpia ed ai suoi associati sia in termini di declaratorie di responsabilità del Consorzio che di assoggettamento della stessa a sanzioni amministrative, pecuniarie o restrittive, e civili.

Tutti i destinatari delle procedure adottate dal Consorzio sono tenuti, con riferimento all'oggetto delle medesime, a conformarsi in ogni momento alle loro prescrizioni nonché alle norme di legge e di regolamento applicabili ed al Codice di condotta aziendale vigente.

Le procedure sono state adottate affinché:

- i poteri e le responsabilità coinvolte in relazione al loro oggetto siano chiaramente definiti e conosciuti all'interno del Consorzio;
- i poteri autorizzativi e di firma siano coerenti con le responsabilità organizzative assegnate;
- ogni operazione, transazione, azione nell'ambito della procedura considerata sia verificabile, documentata, coerente e congrua;
- si persegua un principio di separazione di funzioni per cui l'autorizzazione all'effettuazione di un'operazione sia responsabilità di persona diversa da chi contabilizza, esegue operativamente o controlla l'operazione;
- si documentino i controlli, anche di supervisione svolti nell'ambito della procedura medesima. Nessun soggetto operante all'interno del Consorzio potrà giustificare la propria condotta adducendo l'ignoranza della presente procedura.

Qualsivoglia condotta non conforme non potrà ritenersi attribuibile al Consorzio Stabile Olimpia o svolta per suo conto o interesse, potrà essere qualificata quale inadempimento grave del rapporto di lavoro o altro rapporto contrattuale con il Consorzio e sarà assoggettata alle sanzioni disciplinari applicabili (richiamate nella sezione che segue) ivi incluso, ove ne ricorrano i presupposti, il licenziamento per giusta causa.

In caso di dubbi sulla condotta da tenere in concreto in relazione ad aspetti che si riferiscano all'oggetto delle procedure, i destinatari delle medesime sono tenuti a rivolgersi al Presidente ovvero all'Organismo di Vigilanza per ricevere le opportune indicazioni.

Con specifico riferimento al sistema sanzionatorio applicabile alla violazione delle previsioni del Codice di condotta e delle procedure adottate dal Consorzio Stabile Olimpia, ogni informazione in merito potrà essere richiesta alla Direzione ovvero all'Organismo di Vigilanza .

I destinatari delle procedure organizzative adottate dal Consorzio sono tenuti a segnalare ogni condotta all'interno del Consorzio Stabile Olimpia che non sia conforme a dette procedure o al Codice di condotta aziendale o a norme di legge o regolamento vigenti all' Organismo di Vigilanza che provvederà a trattare in via riservata detta segnalazione senza alcuna conseguenza all'interno del Consorzio Stabile Olimpia per chi effettuerà detta segnalazione.

Riferimenti:

- Codice Etico e/o di condotta
- Procedure organizzative interne vigenti > Artt. 2104-2106 c.c.
- art. 2119 c.c.
- CCNL di riferimento

## **7.2. Funzione del sistema disciplinare**

La definizione di un sistema di sanzioni (commisurate alla violazione e dotate di efficacia deterrente) applicabili in caso di violazione delle regole di cui al Modello rende efficiente e praticabile l'azione di vigilanza dell'OdV ed ha lo scopo di garantire l'effettività del Modello stesso nonché la deterrenza a porre in essere condotte in spregio a quello indicate nel Modello e nel Codice Etico.

La predisposizione di tale sistema disciplinare costituisce, ai sensi dell'art. 6 comma 1 lettera e) del D. Lgs. 231/01, un requisito essenziale del Modello medesimo ai fini dell'esimente rispetto alle responsabilità del Consorzio.

L'applicazione del sistema disciplinare e delle relative sanzioni è indipendente dallo svolgimento e dall'esito del procedimento penale eventualmente avviato dall'autorità giudiziaria nel caso in cui il comportamento da censurare valga anche ad integrare una fattispecie di reato rilevante ai sensi del Decreto.

## **7.3 Criteri di valutazione della violazione**

Il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni sopra richiamate, inoltre, saranno applicate anche tenendo conto:

- della intenzionalità del comportamento o del grado di negligenza, imprudenza o imperizia con riguardo anche alla prevedibilità dell'evento;
- del comportamento complessivo del lavoratore con particolare riguardo alla sussistenza o meno di precedenti disciplinari del medesimo, nei limiti consentiti dalla legge;
- delle mansioni del lavoratore;
- della posizione funzionale delle persone coinvolte nei fatti costituenti la mancanza;
- delle altre particolari circostanze che accompagnano l'illecito disciplinare.

E' fatta salva la prerogativa del Consorzio di chiedere il risarcimento dei danni derivanti dalla violazione del Modello da parte di un dipendente.

Il risarcimento dei danni eventualmente richiesto sarà commisurato:

- al livello di responsabilità ed autonomia del dipendente, autore dell'illecito disciplinare;
- all'eventuale esistenza di precedenti disciplinari a carico dello stesso;
- al grado di intenzionalità del suo comportamento;
- alla gravità degli effetti del medesimo, con ciò intendendosi il livello di rischio cui il Consorzio ragionevolmente ritiene di essere stata esposta - ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 231/2001 - a seguito della condotta censurata.

#### **7.4. Misure nei confronti degli Amministratori**

In caso di violazione del Modello, delle procedure, del Codice di comportamento e del Codice Etico da parte dei membri del Consiglio D'amministrazione, l'OdV informa il Presidente il quale prende gli opportuni provvedimenti tra cui, ad esempio, la convocazione dell'assemblea dei soci al fine di adottare le misure più idonee previste dalla legge.

#### **7.5. Misure nei confronti dei Consorziati/Partner o Consulenti**

La violazione da parte di Consorziati, *partner* commerciali, consulenti e collaboratori esterni, comunque denominati, o altri soggetti aventi rapporti contrattuali con la Consorzio delle disposizioni e delle regole di comportamento previste dal Modello agli stessi applicabili, o l'eventuale commissione dei reati contemplati dal D.Lgs. 231/2001 da parte degli stessi sarà sanzionata secondo quanto previsto nelle specifiche clausole contrattuali che saranno inserite nei relativi contratti.

Con tali clausole il terzo si obbliga ad adottare ed attuare efficacemente procedure aziendali e/o a tenere comportamenti idonei a prevenire la commissione, anche tentata, dei reati in relazione ai quali si applicano le sanzioni previste nel D.Lgs. 231/2001.

L'inadempimento, anche parziale, di tale obbligazione, è sanzionato con la facoltà del Consorzio di sospendere l'esecuzione del contratto e/o di recedere unilateralmente dallo stesso, anche in corso di esecuzione, oppure di risolvere il medesimo contratto, fatta salva l'eventuale richiesta di risarcimento qualora da tale comportamento derivino danni concreti al Consorzio, come nel caso di applicazione alla stessa da parte del giudice delle misure previste dal D. Lgs. 231/01.

#### **7.6. Misure nei confronti di Dipendenti**

##### **7.6.1. Quadri, impiegati ed operai**

La violazione delle procedure presenti nel Modello nonché nel Codice Etico, da parte di Quadri, Impiegati ed Operai costituisce illecito disciplinare.

I provvedimenti disciplinari irrogabili nei riguardi di detti lavoratori – nel rispetto delle procedure previste dall'articolo 7 della legge 30 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei Lavoratori) ed eventuali normative speciali applicabili – sono quelli previsti dall'apparato sanzionatorio del CCNL di cui restano ferme tutte le previsioni.

In particolare, il CCNL di settore prevede, a seconda della gravità delle mancanze, i provvedimenti seguenti:

1. richiamo verbale;
2. ammonizione scritta;
3. multa;
4. sospensione;

## 5. licenziamento.

Per i provvedimenti disciplinari più gravi del richiamo verbale deve essere effettuata la contestazione scritta al lavoratore con l'indicazione specifica dei fatti costitutivi dell'infrazione.

Il provvedimento non potrà essere emanato se non trascorsi i giorni previsti dal CCNL di settore da tale contestazione, nel corso dei quali il lavoratore potrà presentare le sue giustificazioni. Se il provvedimento non verrà emanato entro i tempi previsti dal citato contratto tali giustificazioni si riterranno accolte.

Nel caso che l'infrazione contestata sia di gravità tale da poter comportare il licenziamento, il lavoratore potrà essere sospeso cautelativamente dalla prestazione lavorativa fino al momento della comminazione del provvedimento, fermo restando per il periodo considerato il diritto alla retribuzione. La comminazione del provvedimento dovrà essere motivata e comunicata per iscritto.

Il lavoratore potrà presentare le proprie giustificazioni anche verbalmente.

I provvedimenti disciplinari diversi dal licenziamento potranno essere impugnati dal lavoratore in sede sindacale, ai sensi e con le modalità previste dalle norme contrattuali. Non si terrà conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari decorsi i termini previsti dal CCNL applicabile.

Per quanto riguarda l'accertamento delle infrazioni, i procedimenti disciplinari e l'irrogazione delle sanzioni restano invariati i poteri già conferiti, nei limiti della rispettiva competenza, al management aziendale. L'estratto del CCNL relativo al sistema sanzionatorio sopra indicato è affisso sulle bacheche delle strutture consortili.

### **6.6.2 Violazioni del Modello**

Fermi restando gli obblighi per il Consorzio Stabile Olimpia nascenti dallo Statuto dei Lavoratori, i comportamenti sanzionabili, corredate dalle relative sanzioni, sono i seguenti:

- a) incorre nel provvedimento di "richiamo verbale" il lavoratore che violi procedure interne previste o richiamate dal presente Modello (ad esempio non osservanza delle procedure prescritte, omissione di comunicazioni all'OdV in merito a informazioni prescritte, omissione di controlli, ecc.) o adozione, nell'espletamento di attività connesse ai Processi Sensibili, di comportamenti non conformi alle prescrizioni del Modello o alle procedure ivi richiamate;
- b) incorre nel provvedimento di "ammonizione scritta" il lavoratore che sia recidivo nel violare le procedure interne previste o richiamate dal presente Modello o adozione, nell'espletamento di attività connesse ai Processi Sensibili, di comportamenti non conformi alle prescrizioni del Modello o alle procedure ivi richiamate;
- c) incorre nel provvedimento di "multa" il lavoratore che violi procedure interne previste o richiamate dal presente Modello o adozione, nell'espletamento di attività connesse ai Processi Sensibili, di comportamenti non conformi alle prescrizioni del Modello o dalle procedure ivi richiamate che espongano il Consorzio ad una situazione oggettiva di rischio di commissione di uno dei Reati;
- d) incorre nel provvedimento di "sospensione" il lavoratore che adotti, nell'espletamento di attività connesse ai Processi Sensibili, comportamenti non conformi alle prescrizioni del presente Modello, o alle procedure ivi richiamate, e diretti in modo univoco al compimento di uno o più Reati;
- e) incorre nel provvedimento di "licenziamento" il lavoratore che adotti, nell'espletamento di attività connesse ai Processi Sensibili, comportamenti palesemente in violazione delle

prescrizioni del presente Modello, o con le procedure ivi richiamate, tale da determinare la concreta applicazione a carico del Consorzio di sanzioni previste dal Decreto.

Il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni sopra richiamate, saranno applicate anche tenendo conto:

- dell'intenzionalità del comportamento o del grado di negligenza, imprudenza o imperizia con riguardo anche alla prevedibilità dell'evento;
- del comportamento complessivo del lavoratore con particolare riguardo alla sussistenza o meno di precedenti disciplinari del medesimo, nei limiti consentiti dalle legge;
- delle mansioni del lavoratore;
- della posizione funzionale e del livello di responsabilità ed autonomia delle persone coinvolte nei fatti costituenti la mancanza;
- delle altre particolari circostanze che accompagnano l'illecito disciplinare.

Il sistema disciplinare è soggetto a costante verifica e valutazione da parte dell'OdV e dal Presidente, rimanendo questi ultimi responsabili della concreta applicazione delle misure disciplinari qui delineate su eventuale segnalazione dell'OdV e sentito il superiore gerarchico dell'autore della condotta censurata.

## **8. CODICE ETICO (rinvio)**

L'adozione di principi etici rilevanti ai fini della prevenzione dei reati ex D. Lgs. 231/01 costituisce un elemento essenziale del sistema di controllo preventivo. Tali principi sono inseriti nell'allegato "Codice etico".

In termini generali il codice etico è un documento ufficiale dell'ente che contiene l'insieme dei diritti, dei doveri e delle responsabilità dell'ente nei confronti dei "portatori d'interesse" (dipendenti, fornitori, clienti, Pubblica Amministrazione, azionisti, mercato finanziario, ecc.). Il codice mira a raccomandare, promuovere o vietare determinati comportamenti, al di là ed indipendentemente da quanto previsto a livello normativo. Il codice etico è un documento voluto ed approvato dal massimo vertice dell'ente per diffondere la conoscenza delle regole di comportamento e dei principi etici che ispirano tutte le attività del Consorzio Stabile Olimpia.

Il testo del Codice Etico è integralmente riportato in allegato (Allegato 2).

## **9. ORGANISMO DI VIGILANZA**

### **Premessa**

L'art. 6 del D. Lgs. n. 231/01 prevede che l'azienda possa essere esonerata dalla responsabilità conseguente alla commissione dei reati indicati se l'organo dirigente ha, fra l'altro:

- adottato modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire i reati considerati;
- affidato il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello e di curarne l'aggiornamento ad un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo (di seguito l'OdV).

L'affidamento di detti compiti all'OdV ed, ovviamente, il corretto ed efficace svolgimento degli stessi sono, dunque, presupposti indispensabili per l'esonero dalla responsabilità, sia che il reato sia

stato commesso dai soggetti “apicali” (espressamente contemplati dall’art. 6), che dai soggetti sottoposti all’altrui direzione (di cui all’art. 7).

L’art. 7 comma 4, ribadisce, infine, che l’efficace attuazione del Modello richiede, oltre all’istituzione di un sistema disciplinare, una sua verifica periodica, da parte dell’organismo a ciò deputato.

Le Linee Guida di Confindustria, anche nelle versioni aggiornate, suggeriscono che la funzione di vigilanza debba risiedere in un organo interno alla Consorzio diverso dal Consiglio Direttivo o da Chiunque abbia deleghe e che sia caratterizzato dai seguenti requisiti: autonomia, indipendenza, professionalità e continuità di azione.

## **9.2. Composizione dell’organismo di vigilanza**

La disciplina in esame non fornisce indicazioni circa la composizione dell’OdV. Ciò consente di optare per una composizione sia mono che plurisoggettiva.

Il CD del Consorzio Stabile Olimpia stabilisce la composizione dell’OdV. Per garantire la sua piena autonomia ed indipendenza nello svolgimento dei compiti che gli sono stati affidati, l’OdV riporta direttamente al CD.

L’OdV rimane in carica per tre esercizi, con rinnovo automatico, fatta salva la facoltà revoca dell’incarico da parte del CD per giusta causa o determinazione propria.

Il CD, nel contesto delle procedure di formazione del *budget* aziendale, dovrà assegnare una dotazione adeguata di risorse finanziarie, anche su proposta dell’OdV, della quale l’Organismo potrà disporre per ogni esigenza necessaria al corretto svolgimento dei compiti (es. consulenze specialistiche, trasferte, ecc.).

## **9.3 Compiti e poteri dell’organismo di vigilanza**

E’ affidato, sul piano generale, all’OdV il compito di:

- a. vigilare sull’osservanza delle prescrizioni del Modello;
- b. valutare la reale efficacia ed effettiva capacità del modello, in relazione alla struttura aziendale, di prevenire la commissione dei reati di cui al decreto;
- c. proporre eventuali aggiornamenti del modello, laddove si riscontrino esigenze di adeguamento dello stesso in relazione alle mutate condizioni aziendali e/o normative oppure apportare direttamente gli aggiornamenti non di competenza del CD;
- d. vigilare sull’effettività del Modello, ossia di verificare la coerenza tra comportamenti concreti e modello generale, astrattamente definito.

Da un punto di vista operativo è affidato all’OdV il compito di:

- verificare l’efficienza e l’efficacia del modello organizzativo adottato rispetto alla prevenzione ed all’impedimento della commissione dei reati previsti dal D. Lgs n. 231/01;
- verificare il rispetto delle modalità e delle procedure previste dal modello organizzativo e rilevare gli eventuali scostamenti comportamentali che dovessero emergere dall’analisi dei flussi informativi e dalle segnalazioni alle quali sono tenuti i responsabili delle varie funzioni;
- condurre ricognizioni interne per l’accertamento di presunte violazioni delle prescrizioni del presente modello;

- effettuare periodicamente verifiche mirate su determinate operazioni o atti specifici posti in essere nell'ambito delle aree di attività a rischio come definite nella parte speciale del modello;
- verificare che gli elementi previsti nella parte speciale del modello per le diverse tipologie di reati siano comunque adeguati e rispondenti alle esigenze di osservanza di quanto prescritto dal D. Lgs. 231/01, provvedendo, in caso contrario, ad un aggiornamento degli elementi stessi;
- formulare delle proposte al CD per gli eventuali aggiornamenti ed adeguamenti del modello organizzativo adottato, da realizzarsi mediante le modifiche e/o le integrazioni che si dovessero rendere necessarie in conseguenza di:
  - significative violazioni delle prescrizioni del Modello organizzativo;
  - significative modificazioni dell'assetto interno del Consorzio e/o delle modalità di svolgimento delle attività d'impresa;
  - modifiche normative;
- definire gli aspetti attinenti alla continuità della propria azione (p.e. la calendarizzazione dell'attività, la verbalizzazione delle riunioni e la disciplina dei flussi informativi dalle strutture aziendali all'OdV, ecc), disciplinare il proprio funzionamento interno e formulare un regolamento delle proprie attività.

Il D. Lgs. 52/2007, che ha introdotto i reati in materia di riciclaggio e ricettazione tra i reati rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti, dispone che l'OdV ha il compito di:

- comunicare senza ritardo alle autorità di vigilanza di settore tutti gli atti o i fatti di cui viene a conoscenza nell'esercizio dei suoi compiti, che possano costituire una violazione delle disposizioni in materia di identificazione del cliente e disposizioni procedurali per prevenire il riciclaggio;
- segnalare senza ritardo al titolare dell'attività o al legale rappresentante o a un suo delegato, le operazioni sospette;
- comunicare entro 30 giorni al Ministero dell'Economia e delle Finanze le infrazioni relative alla limitazione all'uso di contante e dei titoli al portatore e al divieto di conti e libretti di risparmio anonimi o con intestazione fittizia, di cui hanno notizia;
- comunicare entro 30 giorni alla Uif le infrazioni relative agli obblighi di registrazione (art. 36 D. Lgs. 52/2007) di cui hanno notizia.

Inoltre:

- le attività poste in essere dall'OdV non possono essere sindacate da alcun altro organismo o struttura aziendale, fermo restando l'attività di vigilanza sull'adeguatezza del suo intervento propria del CD;
- l'OdV ha libero accesso presso tutte le funzioni del Consorzio Stabile Olimpia senza necessità di alcun consenso preventivo onde ottenere ogni informazione o dato ritenuto necessario per lo svolgimento dei compiti previsti dal D. Lgs. n. 231/01;
- l'OdV può avvalersi, sotto la sua diretta sorveglianza e responsabilità, dell'ausilio di tutte le strutture del Consorzio Stabile Olimpia ovvero di consulenti esterni.

#### **9.4. Flussi Informativi**

##### **Comunicazioni nei confronti degli organi societari**

L'OdV riferisce in merito all'attuazione del Modello e all'emersione di eventuali criticità. In proposito, l'OdV predispone per il CDA:

- con **cadenza annuale**, un rapporto scritto relativo all'attività svolta (indicando in particolare i controlli e le verifiche specifiche effettuati e l'esito degli stessi, l'eventuale aggiornamento della mappatura delle aree di attività a rischio, ecc.);
- immediatamente, una segnalazione relativa al manifestarsi di situazioni gravi e straordinarie quali ipotesi di violazione dei principi di attuazione del Modello, di innovazioni legislative in materia di responsabilità amministrativa degli enti che attengano al perimetro di attuazione del Modello e in caso di carenze del modello adottato.

L'OdV riporta in modo continuativo al CD.

L'OdV deve, coordinarsi con il Presidente in ordine al controllo dei flussi finanziari, al processo di formazione del bilancio e la gestione dei contratti e alla realizzazione delle attività che possano prevedere rapporti con la P.A.

L'OdV deve, inoltre, coordinarsi con il consulente informatico esterno, in ordine agli aggiornamenti del sistema informatico, all'acquisto/aggiornamento delle licenze software; a problemi legati alla navigazione in Internet e relative analisi;

Tutte le attività compiute dall'OdV (p.e. incontri con il CD, riunioni periodiche dell'OdV) devono essere verbalizzate. Le copie dei verbali devono essere custodite dallo stesso Organismo.

### **9.5. Flussi informativi verso l'OdV**

In ambito aziendale, fermo restando il flusso di informazioni che, in conformità alla "*Procedura Flussi 231*", l'OdV riceve periodicamente, dovrà essere portata a conoscenza dell'OdV, ogni informazione, proveniente anche da terzi e attinente all'attuazione del modello nelle aree di attività a rischio o comunque a comportamenti non in linea con le regole di condotta.

Ciascun Destinatario del presente Modello è tenuto a segnalare eventuali violazioni o sospetti di violazione del Codice Etico o dei principi di controllo previsti nel Modello stesso (c.d. "segnalazioni").

Valgono, in proposito, le seguenti prescrizioni di carattere generale:

- devono essere raccolte eventuali segnalazioni relative:
  - i) alla commissione, o al ragionevole pericolo di commissione, dei reati richiamati dal d.lgs. 231/01;
  - ii) a "pratiche" non in linea con le norme di comportamento emanate dalla Consorzio;
  - iii) minacce, pressioni, offerte o promesse di danaro o altra utilità, ricevute al fine di indurre a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci una persona chiamata a rendere davanti all'autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando tale persona ha facoltà di non rispondere;
  - iv) comportamenti che, in ogni caso, possono determinare una violazione del Modello;
- il dipendente che intenda segnalare una violazione (o presunta violazione) del Modello può contattare il proprio diretto superiore ovvero, qualora la segnalazione non dia esito o il dipendente si senta a disagio nel rivolgersi al suo diretto superiore per effettuare la segnalazione, riferire direttamente all'OdV, in forma scritta presso l'indirizzo email fornito dall'Ente ovvero oralmente ed anche in forma anonima mediante il deposito della segnalazione nella cassetta postale ubicata presso la sede sociale.

- il Consorzio informa tutti i Destinatari degli obblighi di segnalazione e delle modalità di comunicazione;
- l'OdV valuta discrezionalmente e sotto la sua responsabilità le segnalazioni ricevute e i casi in cui è necessario attivarsi.

I segnalanti in buona fede sono garantiti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione ed in ogni caso è assicurata la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Consorzio o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede.

Oltre alle segnalazioni di cui sopra, devono essere obbligatoriamente trasmesse all'Organismo di Vigilanza le informazioni concernenti:

- i provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati contemplati dal d.lgs. 231/01 e che possano coinvolgere il Consorzio o Consorziata;
- ogni atto o citazione a testimoniare che veda coinvolti soggetti della Consorzio o che collaborano con essa, quando la persona chiamata a testimoniare ha facoltà di non rispondere secondo le disposizioni del codice di procedura penale;
- le richieste di assistenza legale inoltrate dai dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario nei loro confronti ed in relazione ai reati di cui al d.lgs. 231/01;
- le notizie relative ai procedimenti disciplinari svolti e alle eventuali sanzioni irrogate ovvero ai provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni;
- i rapporti di audit inerenti aree e/o processi sensibili ai sensi del Decreto;
- le comunicazioni inerenti modifiche organizzative e societarie;
- anomalie o criticità riscontrate dai responsabili nello svolgimento delle attività sensibili per l'applicazione del d.lgs. 231/01.

#### **9.6. Raccolta e conservazione delle informazioni**

Ogni informazione, segnalazione, report previsti nel presente Modello sono conservati dall'Organismo di Vigilanza in un apposito archivio (informatico o cartaceo).

L'accesso all'archivio è consentito esclusivamente ai membri dell'Organismo di Vigilanza.

#### **9.7 Tutela e Protezione del Whistleblower"**

Il Consorzio tutela e protegge da misure discriminatorie tutti coloro (personale dipendente, collaboratori, fornitori, consorziate) che presentano segnalazioni circostanziate di condotte illecite, con riferimento ai reati presupposto del D. Lgs 231/2001, e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del modello di organizzazione e gestione dell'ente, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte

Per il ricevimento delle segnalazioni di cui al punto precedente, il Consorzio Stabile predispone i seguenti canali:

- o Un canale convenzionale, attraverso la costituzione di una casella postale fisica intestata all'Organismo di Vigilanza all'indirizzo della sede legale del Consorzio. Tutta la

corrispondenza pervenuta a tale casella postale non verrà protocollata, ma verrà consegnata chiusa all'OdV (al suo Presidente in caso di organismo plurisoggettivo), che provvederà alla sua apertura e al successivo trattamento della segnalazione;

- Un canale alternativo di segnalazione idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell'identità del segnalante.
- Per evitare la possibilità di accessi indebiti da parte di personale dell'azienda, si suggerisce che tale indirizzo mail non risieda nei server aziendali e che lo stesso OdV non vi acceda da un computer appartenente alla rete aziendale. Il sito web del Consorzio dà evidenza dell'esistenza di questi due canali, rende disponibile una modulistica base per le segnalazioni e fornisce l'informativa relativa al trattamento dei dati personali del segnalante.
- L'Organismo di Vigilanza (il suo Presidente in caso di organismo plurisoggettivo) tutelerà la riservatezza dell'identità del segnalante in tutte le diverse fasi di gestione della segnalazione, fatti salvi i casi previsti dalla legge.
- La documentazione informatica relativa alle singole segnalazioni sarà conservata in un computer non appartenente alla rete aziendale, ovvero, qualora questo non fosse possibile, in una cartella protetta da password conosciuta dal solo OdV.
- La documentazione cartacea relativa alle singole segnalazioni, inclusi i documenti elaborati dallo stesso OdV, qualora conservata presso l'azienda, dovrà essere accessibile unicamente all'Organismo di Vigilanza.
- La mancata tutela dell'identità del segnalante, salvo che nei casi previsti dalla legge, è considerata giusta causa per la revoca dell'intero OdV o di suoi componenti.
- Chi, all'interno dell'organizzazione, viola le misure di tutela dell'identità del segnalante ovvero commette atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione, è soggetto alle sanzioni previste dal sistema disciplinare di cui al precedente capitolo 7
- Chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate è soggetto alle sanzioni previste dal sistema disciplinare.

L'Organismo di Vigilanza, all'interno del proprio regolamento o in una procedura specifica, regola le modalità di gestione delle segnalazioni ricevute, incluse quelle anonime

## **10. I REATI APPLICABILI**

Le fattispecie di reato che sono suscettibili di configurare la responsabilità amministrativa dell'ente sono soltanto quelle espressamente elencate dal legislatore.

Nell'Allegato "Reati presupposto e Risk Analysis" sono puntualmente elencati i reati configuranti la responsabilità ex D.Lgs 231/2001. nonché il relativo riferimento normativo, unitamente alla valutazione del rischio. Giova sottolineare che l'analisi delle probabilità di commissione del rischio

(Valutazione del rischio) è stata effettuata tenendo conto della struttura aziendale e dei processi organizzativi e produttivi. Tale probabilità è espressa in termini di “Bassa”, “Media”, “Alta” .

Sono allegati a presente Modello e ne fanno parte essenziale ed integrante:

1. Parte Speciale
2. Tabella Reati presupposto e mappatura dei rischi
3. Codice Etico
4. Sistema disciplinare.